

Allegato alla deliberazione del Consiglio Direttivo n. **9557/**2006

doc.gen. n. 1573/2006

Provvedimento Organizzativo della Sezione INFN di Firenze

(ai sensi degli articoli 10, comma 4, lettera h), e 20, comma 1, lettera a), del Regolamento Generale dell'INFN e dell'articolo 1, comma 4, del Regolamento Generale delle Strutture dell'INFN)

A cura della

Direzione Affari Generali e Ordinamento dell'INFN

Ufficio Ordinamento

24 marzo 2006

Art. 1

Sezione INFN di Firenze

1. La Sezione INFN di Firenze, ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento Generale dell'INFN e degli articoli 1 e 2 del Regolamento Generale delle Strutture dell'INFN, è Struttura scientifica avente il fine di svolgere l'attività di ricerca nel quadro degli obiettivi programmatici dell'Istituto.
2. I rapporti tra la Sezione e la locale Università degli Studi sono regolati da apposita convenzione.

Art. 2

Direzione della Sezione

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17 del Regolamento Generale dell'INFN, la Direzione della Sezione è attribuita, per incarico, dal Consiglio Direttivo.
2. Il Direttore della Sezione è nominato ed esercita le funzioni secondo le norme previste negli articoli 17 e 20 del Regolamento Generale dell'INFN.
3. Il Direttore della Sezione, così come stabilito dall'articolo 18, comma 1, del Regolamento Generale dell'INFN ha il compito di assicurare il funzionamento scientifico, organizzativo ed amministrativo della Struttura, nel rispetto dei programmi scientifici e degli indirizzi approvati dal Consiglio Direttivo.
4. Dal Direttore della Sezione dipende, in via gerarchica e funzionale, tutto il personale INFN della Sezione ed il personale comunque assegnato alla stessa dalle Università e da altri Enti.
5. Il Direttore sovrintende altresì al personale dotato di incarichi di ricerca, di collaborazione tecnologica, di collaborazione tecnica e di associazione scientifica, tecnologica e tecnica alle attività di ricerca dell'Istituto.
6. Almeno una volta all'anno il Direttore della Sezione convoca il personale per presentare una relazione sullo stato di avanzamento della attività e sulle relative previsioni programmatiche.
7. Il Direttore è responsabile della contrattazione decentrata locale nel rispetto della normativa di legge e degli accordi a livello nazionale.

Art. 3

Consiglio di Sezione

1. Ai sensi degli articoli 18, comma 4 e 22, comma 1, del Regolamento Generale dell'INFN, il Direttore della Sezione si avvale di un organo consultivo denominato Consiglio di Sezione per:
 - a) l'elaborazione dei programmi di attività e dei relativi fabbisogni di spesa da sottoporre agli organi consultivi e deliberanti dell'Istituto;
 - b) l'esame dei problemi connessi con il funzionamento della Sezione e l'attuazione in sede locale, delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - c) valutazione e consuntivo annuale dell'attività svolta nell'ambito della Struttura.

Art. 4

Struttura Organizzativa della Sezione

1. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 10, comma 4, lettera h) e 20, comma 1, lettera a) del Regolamento Generale dall'Istituto e dall'articolo 2, del Regolamento Generale delle Strutture dell'INFN, in rapporto con le esigenze organizzative, amministrative e tecniche della ricerca, nonché ai fini del trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie acquisite, la Sezione si articola come segue:
 - Servizio Amministrazione;
 - Servizio di Direzione;
 - Servizio del Personale;
 - Servizio Tecnico Generale;
 - Servizio Elettronica;
 - Servizio Calcolo e Reti;
 - Laboratorio di Tecniche nucleari per i Beni Culturali;
 - Servizio di Prevenzione e Protezione.

2. Ai Servizi, a seconda della loro rilevanza quantitativa e/o qualitativa, può essere preposto, con provvedimento del Direttore, personale dipendente, ovvero personale non dipendente, dotato di incarico di ricerca, o di incarico di collaborazione tecnologica o di incarico di collaborazione tecnica.

3. I Responsabili dei Servizi rispondono al Direttore della Sezione del funzionamento degli stessi e dell'attuazione dei progetti di attività loro assegnati.

4. Eventuali sottostrutture all'interno di un Servizio o alle dirette dipendenze del Direttore verranno eventualmente istituite con provvedimento del Direttore, sentite le organizzazioni sindacali locali ed il Consiglio di Sezione.

Art. 5

Servizio Amministrazione

1. Al Servizio è preposto un Responsabile con provvedimento del Direttore, sentito il Consiglio di Sezione.
2. L'incarico di cui al comma precedente ha durata triennale; esso può essere revocato.
3. Compiti ed attività' del Servizio:
 - ragioneria;
 - gestione del bilancio e della spesa;
 - import - export;
 - contratti;
 - fondo economale;
 - patrimonio;
 - liquidazioni missioni e indennità;
 - magazzino e trasporti;
 - automazione delle procedure tecnico amministrative;
 - compiti dei quali il Servizio sia direttamente incaricato dal Direttore.

Art. 6

Servizio di Direzione

1. Al Servizio è preposto un Responsabile con provvedimento del Direttore, sentito il Consiglio di Sezione.
2. L'incarico di cui al comma precedente ha durata triennale; esso può essere revocato.
3. Compiti ed attività del Servizio:
 - segreteria di direzione;
 - archivio di direzione;
 - documentazione programmi ed obiettivi;
 - rapporti con le organizzazioni sindacali;
 - Consiglio di Sezione;
 - supporto segreteria e documentazione radioprotezionistica e sanitaria;
 - convenzione ed accordi;
 - progetti di ricerca;
 - assegni di ricerca;
 - incarichi di ricerca, di collaborazione tecnologica, di collaborazione tecnica e di associazione scientifica, tecnologica e tecnica;
 - protocollo;
 - elezioni;
 - concorsi e selezioni;
 - compiti dei quali il Servizio sia direttamente incaricato dal Direttore.

Art. 7

Servizio del Personale

1. Al Servizio è preposto un Responsabile con provvedimento del Direttore, sentito il Consiglio di Sezione.
2. L'incarico di cui al comma precedente ha durata triennale; esso può essere revocato.
3. Compiti ed attività del Servizio:
 - affari del personale ed assunzioni;
 - gestione preventivi;
 - gestione Fondo Affari Internazionali;
 - ospiti stranieri della Sezione;
 - organizzazione congressi;
 - mantiene i collegamenti con il Galileo Galilei Institute (GGI) di Arcetri; in particolare:
 - gestione iscrizioni ai workshop;
 - gestione di tutta la logistica per i partecipanti ai workshop;
 - pratiche per l'ottenimento di anticipi e compensi per i partecipanti ai workshop;
 - pratiche per l'ottenimento dei visti;
 - compiti dei quali il Servizio sia direttamente incaricato dal Direttore.

Art. 8

Servizio Tecnico Generale

1. Al Servizio è preposto un Responsabile con provvedimento del Direttore, sentito il Consiglio di Sezione.
2. L'incarico di cui al comma precedente ha durata triennale; esso può essere revocato.
3. Compiti ed attività' del Servizio:
 - servizi generali;
 - impianti tecnologici e relativa manutenzione;
 - impianti logistici;
 - gestione e manutenzione mezzi di trasporto;
 - disegno tecnico;
 - inventario e scarico inventariale;
 - gestione dei rifiuti;
 - compiti dei quali il Servizio sia direttamente incaricato dal Direttore.

Art. 9

Servizio Elettronica

1. Al Servizio è preposto un Responsabile con provvedimento del Direttore, sentito il Consiglio di Sezione.
2. L'incarico di cui al comma precedente ha durata triennale; esso può essere revocato.
3. Compiti ed attività del Servizio:
 - progettazione elettronica:
 - CAD per PCB;
 - CAD per VLSI;
 - officina elettronica;
 - collaudo e manutenzione strumenti;
 - attività di supporto ai gruppi di ricerca per l'installazione, collaudo e manutenzione di apparati elettronici;
 - standardizzazione magazzino;
 - officinetta self - service;
 - compiti dei quali il Servizio sia direttamente incaricato dal Direttore.

Art. 10

Servizio Calcolo e Reti

1. Al Servizio è preposto un Responsabile con provvedimento del Direttore, sentito il Consiglio di Sezione.
2. L'incarico di cui al comma precedente ha durata triennale; esso può essere revocato.
3. Compiti ed attività del Servizio:
 - management dei sistemi centrali;
 - assistenza utenti;
 - coordinamento con Garr;
 - consulenza per l'automazione delle procedure tecnico amministrative;
 - gestione reti locali;
 - compiti dei quali il Servizio sia direttamente incaricato dal Direttore.

Art. 11

Laboratorio di Tecniche Nucleari applicate ai Beni Culturali

1. Al Laboratorio è preposto un Responsabile nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del Protocollo Aggiuntivo alla convenzione tra l'INFN e l'Università degli Studi di Firenze per il Laboratorio di Tecniche Nucleari applicate ai Beni Culturali, stipulato in data, secondo le modalità ivi previste.
2. L'incarico di cui al comma precedente ha durata triennale e può essere confermato solo per il successivo triennio.
3. E' istituito un Comitato Scientifico del Laboratorio, presieduto dal Responsabile del Laboratorio stesso. Il Comitato Scientifico dà indicazioni al Responsabile sulle attività da svolgere presso il Laboratorio stesso e sulle eventuali priorità. I membri del Comitato Scientifico sono nominati dal Direttore della Sezione tra gli studiosi nazionali ed internazionali del settore, su proposta del Responsabile del Laboratorio.
4. Compiti del Laboratorio sono:
 - misure di datazione con metodi nucleari; misure di Ion Beam Analysis ed altre applicazioni nucleari;
 - sviluppo e miglioramento delle tecnologie connesse con le attività del Laboratorio;
 - prestazioni per conto terzi sulle tematiche di cui ai precedenti punti;
 - istruzione di convenzioni e accordi con istituzioni ed enti italiani e stranieri per quanto attiene ai precedenti punti;
 - gestione dell'Acceleratore Tandetron e delle altre apparecchiature del Laboratorio;
 - compiti dei quali il Laboratorio sia direttamente incaricato dal Direttore.

Art. 12

Servizio di Prevenzione e Protezione

1. Al Servizio è preposto un Responsabile con provvedimento del Direttore, sentito il Consiglio di Sezione.
2. L'incarico di cui al comma precedente ha durata triennale; esso può essere revocato.
3. Compiti ed attività' del Servizio:
 - i compiti e le attività del Servizio sono quelli previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
 - supporto segreteria e documentazione;
 - compiti dei quali il Servizio sia direttamente incaricato dal Direttore.
4. Il Servizio esplica i propri compiti ed attività in collaborazione con le figure professionali previste nel successivo articolo 13.

Art. 13

1. La sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti, prevista dal decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni, è affidata ad esperti qualificati.

La sorveglianza medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti, prevista dal decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni, è affidata a medici autorizzati e/o competenti.

2. Le attività di medicina del lavoro previste dal D.P.R. n. 303/1956, dal D.L. 15 agosto 1991, n. 277, dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e sue successive modificazioni ed integrazioni, e dalle altre normative di tutela sanitaria in vigore, sono svolte dal medico competente.

Art. 14

1. Il presente provvedimento può essere modificato od integrato, su proposta del Direttore, sentito il Consiglio di Sezione, con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'INFN.

2. Il presente provvedimento entra in vigore dalla data della deliberazione da parte del Consiglio Direttivo dell'INFN.